



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA

OGGETTO: **Disciplina delle udienze pubbliche e camerali presso la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata a decorrere dal 01 gennaio 2022.**

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla GU del 24/12/2021, recante: *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.*

VISTO il decreto legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla GU il 08 marzo 2020, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;*

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;*

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla GU il 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dall’art., comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid-19, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante*

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo “stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili”, attualmente fino al 31 gennaio 2021;

VISTI i decreti adottati da questa presidenza nella fase emergenziale;

PRESO ATTO che le disposizioni emanate da questa presidenza devono essere riviste alla luce dell'entrata in vigore del succitato D.L. 28/10/2020, n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27;

RILEVATO che nella regione Basilicata sussistono le condizioni previste dal comma 1 del succitato art. 27, D.L. 28/10/2020 n. 137, per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica di covid-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il tempo compreso nel periodo di emergenza nazionale da covi-19, a tutela dell'incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati al processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo e giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

VISTE le “*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*” dettate nelle “*Linee guida*” dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10/11/2020 con delibera n. 1230;

VISTO il *decreto 6175 MEF* / Dipartimento delle Finanze / Direttore Generale delle Finanze adottato in data 11 novembre 2020 e pubblicato nella G.U. del 16 novembre u.s., con cui sono state approvate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 16, comma 4 del DL 23/10/2020, n. 119 e nell'art. 27 del DL 28/10/2020, n. 137;

VISTA la *nota n. 6265* del 13 novembre 2020 a firma del Direttore della Giustizia Tributaria recante “Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle udienze a distanza”;

RILEVATO che sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione del suddetto decreto del MEF, sono venuti meno gli impedimenti di carattere normativo che precludevano la possibilità di svolgere le udienze da remoto;

PRESO ATTO che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Potenza, “sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata”, e al Presidente del collegio giudicante nonché a questa Presidenza per conoscenza, “dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata” (art. 27, comma 3 D.L. n. 137/2020);

CONSIDERATO che dei giudici tributari attualmente in servizio presso la Commissione tributaria regionale della Basilicata, molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

RITENUTO di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del succitato art. 27), con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

RITENUTO che la necessità di non paralizzare l’attività giurisdizionale di questa Commissione tributaria impone di considerare come *normale* il passaggio in decisione “*sulla base degli atti*”, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del DL n. 137/2020;

RITENUTO che la richiesta di discussione formulata dalle parti non deve comportare automaticamente il diritto allo svolgimento dell’udienza con modalità a distanza ma, ove accolta, soltanto il diritto alla trattazione scritta e, ove non sia possibile assicurare il rispetto dei termini (10 giorni per memorie conclusionali e 5 giorni per repliche, il rinvio a data da destinarsi per la trattazione scritta);

RITENUTO che l’udienza a distanza deve essere riservata di norma ai ricorsi che presentano questioni nuove o particolarmente complesse nonché ai ricorsi che presentano carattere d’urgenza o per i quali il collegio giudicante ritiene necessari chiarimenti da parte dei difensori e, ancora, ai ricorsi di maggiore rilievo economico (imponibile, sanzioni ed interessi superiori ad euro 50.000);

RITENUTO che la relativa valutazione deve essere affidata in via preventiva al Presidenti dei Collegi;

DATO ATTO che, pertanto, nella stessa udienza i ricorsi potranno essere eventualmente trattati secondo le seguenti diverse modalità: in camera di consiglio sulla base degli atti, in pubblica udienza con passaggio in decisione sulla base degli atti; in pubblica udienza con trattazione scritta; in pubblica udienza con collegamento da remoto;

DISPONE

quanto segue.

A decorrere dal 01/01/2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da covid-19,

AUTORIZZA

lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale (comprese le ottemperanze e le istanze cautelari) e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, seguendo le regole tecnico-

operative fissate con decreto dirigenziale n. 6175 dell'11 novembre 2020 del Direttore Generale delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16/11/2020.

La discussione pubblica o camerale da remoto avviene mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico indicato all'art. 2 del summenzionato decreto MEF 11/11/2020 denominato *SKYPE FOR BUSINESS*, previa attestazione di regolare ed integrale funzionamento da parte del Presidente del Collegio.

INVITA

i Signori Presidenti di Collegio, valutata la concreta possibilità di accogliere l'istanza di trattazione con modalità da remoto, ad autorizzare, su richiesta anche di una sola parte, nel rispetto dei termini di legge (10 giorni liberi prima della data d'udienza), l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- rilevanza;
- novità e complessità delle questioni sollevate;
- valore della controversia;
- numero dei documenti da esaminare;
- concessione o rigetto delle inibitorie nel caso esaminato.

In caso di accoglimento dell'istanza di trattazione della causa con modalità da remoto il Presidente del Collegio dispone che sia dato avviso alle parti tramite PEC e, tempestivamente, prima dell'udienza la segreteria invia una seconda comunicazione con cui fornisce il link per il collegamento da remoto.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, si procede con la trattazione allo stato degli atti ovvero con la trattazione scritta se la parte richiedente reitera la richiesta di trattazione da remoto. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto accertato dal segretario di sezione che a sua volta può avvalersi della consulenza del referente informatico dell'ufficio, il Presidente del Collegio sospende l'udienza e, nel caso in cui non sia possibile ripristinare detto collegamento, rinvia la causa o l'intera udienza a data da destinarsi, disponendo che sia dato regolare avviso alle parti a mezzo PEC.

Il rinvio della causa al periodo post-emergenziale della pubblica udienza partecipata dalle parti in presenza potrà essere concesso solo per gravi, giustificati e documentati motivi qualora dovessero risultare inadeguati i riti alternativi.

Per quanto non previsto nel presente decreto restano ferme le disposizioni dettate nel precedente decreto presidenziale n. 1737 del 25 novembre 2020, pertanto, qualora la trattazione da remoto non sia disposta dal Presidente del Collegio, né richiesta dalle parti, le controversie saranno assunte in decisione sulla base degli atti.

Non è consentito il deposito degli atti processuali tramite l'uso del FAX, della posta elettronica e della PEC.

È fatta salva la possibilità di depositare atti processuali relativi a controversie aventi valore di lite inferiori ai tremila euro, per le quali le parti che non risultano assistite da un difensore abilitato, anche secondo modalità analogiche e previo appuntamento.

Si comunichi a tutti i PS e ai VPS, ai giudici in servizio presso la CTR della Basilicata, al Direttore della Commissione, ai segretari di sezione e al restante personale amministrativo.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria anche per la pubblicazione sul portale della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Basilicata, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, agli altri Enti Impositori e agli Ordini e Collegi Professionali territorialmente competenti.

Potenza, 06 gennaio 2022.